

ALLEGATO "A" AL N. 31266 DI FASCICOLO

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

1. Su iniziativa del Comune di Bologna, dell'Assindustria di Bologna, ora Unindustria Bologna, e della Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) di Bologna, di seguito indicati come "fondatori", è costituita, ai sensi degli artt. 12 e ss. del C.c., la Fondazione nominata "Fondazione Aldini Valeriani" per lo sviluppo della cultura tecnica (la Fondazione).

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha la sede principale in Bologna. Eventuali modifiche della sede non sono ritenute modifiche dello statuto.

Art. 3 – Scopo

1. La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro ed informa la propria attività organizzativa e di gestione a criteri di efficienza ed economicità.

E' prevalente scopo della Fondazione lo sviluppo della cultura tecnica, della cultura di impresa e dell'organizzazione aziendale al fine di sostenere il sistema produttivo, bolognese e regionale, con attività proprie e in collaborazione con gli altri enti del territorio, con particolare riferimento ai settori della meccanica e dell'elettronica.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie la Fondazione, in particolare, realizza in Italia e all'estero:

- iniziative di orientamento scolastico e professionale per promuovere l'accesso dei giovani ai percorsi formativi tecnici e scientifici;
- formazione per rendere disponibile alle realtà produttive di Bologna e della Regione profili tecnici avanzati e competitivi a livello internazionale;
- il trasferimento di conoscenze avanzate alle imprese private e pubbliche;
- progetti di ricerca sulle tematiche afferenti alle proprie aree di attività;
- un'immagine positiva e di alto prestigio sociale bolognese e regionale del sapere tecnico.

3. La Fondazione potrà svolgere ogni attività utile al perseguimento degli scopi indicati al comma precedente; in particolare essa potrà:

- stipulare accordi di ricerca e di formazione su temi specifici con imprese private e pubbliche, istituti universitari e di ricerca, enti nazionali ed esteri, singoli, studiosi;
- concedere borse di studio per l'Italia e per l'estero, tanto a studenti che a diplomati degli Istituti Tecnico Industriali delle scuole dell'area bolognese e regionale, per la frequenza a corsi o stage di approfondimento o specializzazione, con preferenza per gli studenti e diplomati degli Istituti Aldini Valeriani;
- stanziare contributi per speciali ricerche ed esperimenti finalizzati allo svi-

luppo e al trasferimento dell'innovazione tecnologica nell'area bolognese e regionale;

- adottare ogni altra iniziativa e stipulare ogni altro accordo di volta in volta giudicati idonei per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

4. La Fondazione potrà inoltre, direttamente o tramite appositi enti o società di gestione in Italia e all'estero:

- organizzare e realizzare, anche con finanziamento pubblico, corsi di formazione post diploma per giovani in cerca di prima occupazione, corsi di formazione dei formatori, sperimentazioni di modelli/percorsi professionali e corsi per imprenditori, dirigenti, quadri e tecnici aziendali a contenuto sia tecnologico che gestionale;

- organizzare e realizzare servizi di consulenza e assistenza tecnica e gestionale a favore delle aziende;

- locare alle aziende spazi attrezzati in cui le stesse, con personale proprio o insieme a studenti e docenti, possano sviluppare progetti specifici per lo studio di particolari, per la realizzazione di prototipi o di piccole serie o per qualsiasi altro tipo di attività legata alle risorse tecniche disponibili;

- predisporre e realizzare materiali didattici, nonché volumi e dispense di studio e qualsiasi altra dotazione utile per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

- realizzare pubblicazioni relative alla propria attività e per pubblicare contributi a questa relativi;

- realizzare un proprio Centro studi e documentazione, dotato di una biblioteca specializzata e di supporti telematici avanzati, che consenta lo studio, lo sviluppo ed il trasferimento delle tecnologie applicate;

- effettuare studi e ricerche di mercato;

- fornire servizi nel campo del controllo e della certificazione della qualità dei prodotti, dei processi e delle imprese;

- la promozione, l'organizzazione e la tenuta di conferenze, seminari e convegni su argomenti pertinenti l'oggetto della Fondazione;

- la gestione di reti informatiche, telematiche e di programmi multimediali in generale ed anche la realizzazione di progetti e programmi di formazione a distanza e di telelavoro.

5. Al fine del migliore raggiungimento dello scopo, la Fondazione potrà partecipare a società, Enti, consorzi con oggetto sociale coerente al proprio.-

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dai versamenti in danaro e dai conferimenti di beni e diritti, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.

2. Il patrimonio iniziale della Fondazione potrà venire incrementato dai conferimenti successivi di danaro, beni e diritti da parte degli stessi fondatori e dei sostenitori di cui al successivo art. 9, da elargizioni, eredità, donazioni, legati mobiliari e immobiliari e dagli utili di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare a patrimonio.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Direttore

Il Revisore dei conti

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri. Ne fanno parte:

- 3 Consiglieri nominati da Unindustria Bologna, di cui uno, nominato da Unindustria Bologna stessa, quale Presidente

- 1 Consigliere nominato dal Comune di Bologna

In sede di prima seduta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 3 componenti, viene eletto un Vicepresidente tra i consiglieri stessi.

2. il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi e i suoi membri potranno essere confermati. Qualora un consigliere, nominato ai sensi del primo comma, venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il fondatore che lo ha nominato procederà alla indicazione del suo successore, che durerà in carica fino alla scadenza della carica del consigliere sostituito.

3. In caso di dimissioni di consiglieri o di revoca di consiglieri, da parte del socio fondatore, il Consiglio di Amministrazione può continuare a operare legittimamente purché siano restati in carica almeno tre consiglieri.

4. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

a) nomina ed eventualmente revoca il Direttore, ne determina il trattamento economico e giuridico con il voto favorevole di almeno tre consiglieri.


b) delibera **all'unanimità dei suoi componenti** le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Autorità nei modi di legge;

c) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, eredità, legati mobiliari e immobiliari dall'Italia e dall'estero;

d) delibera in merito alla partecipazione a società, enti, fondazioni;

e) assume gli impegni pluriennali di spese;

f) approva il bilancio preventivo, la relazione annuale e il conto consuntivo;



g) delibera, all'unanimità dei suoi componenti, eventuali modifiche della sede della Fondazione.

Il Consiglio può conferire, inoltre, con maggioranza semplice, deleghe per specifiche attribuzioni al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore, precisando limiti e durata delle stesse.

5. Le cariche sociali dei Consiglieri sono assunte a titolo gratuito. Ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'esercizio delle deleghe specificamente eventualmente loro attribuite.

Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e in ogni caso nei periodi stabiliti dalle norme vigenti per assumere le deliberazioni relative alle proposte di piano programmatico e bilancio preventivo e di conto consuntivo. Può riunirsi per deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri, anche a mezzo fax o attraverso posta elettronica, almeno 48 ore prima di quello stabilito per la seduta. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione recanti l'ordine del giorno sono trasmessi al Direttore e al Revisore dei conti. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, senza diritto di voto, ma con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; non partecipa nel caso in cui siano in discussione proposte di deliberazioni che lo riguardino. Il Presidente, in accordo con il Direttore, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, per particolari materie o oggetti, collaboratori della Fondazione o esperti esterni. Gli stessi devono comunque abbandonare la seduta prima della espressione di voto.

4. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del Direttore. Qualora il Direttore non partecipi alla seduta o parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione. I verbali, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva, sono raccolti in apposito libro. I Consiglieri hanno diritto di far constare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno tre Consiglieri, compreso il Presidente o il Vicepresidente. La presenza del Consigliere è valida, anche se collegato in teleconferenza.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera, quando non disposto diversamente dallo Statuto, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'espressione del voto avviene in forma palese. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone,

che implichino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni possono essere adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e consenzienti. Il Consiglio di Amministrazione può adottare criteri per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo, purché non siano in contrasto con le regole contenute nel presente articolo.

Art. 8 – Funzione del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, salvo i casi di delega al Direttore. Il Presidente ha funzioni di impulso nei confronti dell'attività della Fondazione e ne garantisce il perseguimento delle finalità generali. A parità di voti, il voto del Presidente prevale.

2. Compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) firmare gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigilare sull'andamento della Fondazione e sull'operato del Direttore;
- d) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) coordinare e mantenere l'unità di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e per la realizzazione dei programmi ed il conseguimento dei risultati previsti;
- f) adottare, sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni dalla loro adozione;
- g) sviluppare ogni utile iniziativa di collaborazione e di comunicazione con le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni scolastiche, le Università, le altre Fondazioni, le Associazioni imprenditoriali, le Aziende, i Centri di ricerca e con ogni soggetto interessato a sostenere le finalità della Fondazione;


3. Compete al Vicepresidente l'esercizio vicario delle funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 9 – Comitato dei sostenitori della Fondazione

Il Comitato dei sostenitori della Fondazione è formato da:

- tutti coloro che, anche non essendo Fondatori, hanno apportato alla Fondazione un contributo patrimoniale fissato dal Consiglio di Amministrazione;
- i rappresentanti di Associazioni, dell'Università, della Direzione scolastica regionale, degli insegnanti degli Istituti Aldini Valeriani e degli altri Istituti Tecnici Cittadini;
- persone fisiche che abbiano particolare prestigio scientifico nei campi di attività della Fondazione.

Il Comitato dei sostenitori ha la funzione di promuovere iniziative, raccogliere istanze, proposte ed osservazioni riguardanti lo sviluppo della cultura tecni-



ca. L'Assemblea sarà disciplinata da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Modalità di realizzazione di particolari iniziative

Particolari iniziative, per le quali vi siano specifiche disposizioni da parte di un donatore o che siano realizzate dalla Fondazione in nome e per conto di diversi soggetti, possono essere condotte con modalità gestionali che garantiscano la presenza di uno specifico Comitato guida e contabilità separata. Al Comitato guida partecipa il Direttore o un suo delegato. Tali modalità gestionali devono preventivamente essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e laddove impattino in maniera strutturale e senza limitazioni temporali sull'operatività e organizzazione della Fondazione devono essere autorizzate con deliberazione assunte con il voto favorevole di almeno 3 componenti.

Art. 11 – Revisore dei conti

Il Revisore di conti, iscritto al registro dei revisori legali dei conti, è nominato dal Fondatore Unindustria Bologna, sentito il parere consultivo degli altri Fondatori. Il Fondatore Unindustria Bologna determina il compenso spettante al Revisore dei conti.

Il Revisore resta in carica per quattro esercizi ed è confermabile. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto e, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa al conto consuntivo. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei conti redige annualmente una relazione sul bilancio della Fondazione, presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, quando invitato, e può procedere ad atti di ispezione e di controllo che sono consentiti ai sindaci ed ai Revisori Legali delle società azionarie.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare in apposito libro; ove riscontri irregolarità ne fa immediato rapporto al Presidente. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, il Revisore cessato viene sostituito con la nomina del sostituto da parte dei Fondatori.

All'attività ed al rapporto del Revisore nei confronti della Fondazione, anche in ordine all'incarico ed alla cessazione del mandato, si applicano, laddove compatibili, le norme previste dal D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 in materia di revisione legale.

Art. 12 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, è in possesso di:

- un diploma di laurea;
- un'esperienza pluriennale di direzione tecnica o amministrativa di aziende, strutture pubbliche o private, in posizione di responsabilità, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche ed economiche.

2. Il Direttore risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente i risultati raggiunti dal Direttore sulla base degli obiettivi annuali della gestione e degli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico. Nel caso la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di mancato raggiungimento degli

obiettivi ritenuti essenziali per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, quando questo è riconducibile a precise responsabilità del Direttore, o all'inosservanza delle direttive generali impartite, il Consiglio di Amministrazione può revocare o risolvere il contratto del Direttore.

Art. 13 – Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale della Fondazione. Egli, nell'ambito delle linee di pianificazione e programmazione della Fondazione e nel rispetto dei Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, è dotato della più ampia autonomia nell'organizzazione dei servizi e degli uffici, nella gestione delle risorse umane e delle risorse economiche e finanziarie assegnate, nell'acquisizione dei servizi e dei beni strumentali necessari. Nell'esercizio del suo ruolo tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie della Fondazione, rappresentandola in tutte le sedi tecniche e gestionali e nei casi in cui sia delegato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore:

- a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
- d) stipula contratti e sottoscrive convenzioni e protocolli di intesa;
- e) assume e licenzia il personale, nei limiti della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- f) gestisce le relazioni sindacali;
- g) rappresenta la Fondazione in giudizio sia come attore che come convenuto nei casi in cui sia a ciò delegato. In tal caso sottoscrive la procura alle liti;
- h) assegna le responsabilità e le autorità ai dipendenti e ai collaboratori della Fondazione, verificando e controllando la loro attività, anche mediante l'esercizio del potere di avocazione o di sostituzione in caso di necessità o urgenza, inadempimento o inerzia degli stessi

3. Competono al Direttore tutti gli adempimenti e le funzioni, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico e le ulteriori funzioni attribuite da Regolamenti o da deleghe ed incarichi del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Esercizio finanziario


1. Gli esercizi finanziari della Fondazione: hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio provvede, entro il 30 giugno successivo all'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 15 – Durata, estinzione, liquidazione.

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

2. La Fondazione si estingue:

- a) qualora gli scopi indicati nel precedente art. 3 divengono impossibili o di



scarsa utilità, ovvero il patrimonio divenga insufficiente;

b) in genere quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 c.c. ovvero quelle di trasformazione previste dall'art. 28, primo comma c.c.

3. La proposta di estinzione è deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, si procederà alla liquidazione del Patrimonio della Fondazione secondo gli artt. 11 – 21 disp. Att. c.c. In tal caso il Consiglio nomina, con la maggioranza di almeno tre dei consiglieri in carica, tre liquidatori, scelti anche tra i Consiglieri, a norma dell'art. 11, terzo comma, disp. att. C.C.

5. Tutti i beni della Fondazione che residuano una volta esaurita la procedura di liquidazione di cui all'art. 15 disp. att. del c.c. saranno devoluti a cura dei liquidatori, nominati come sopra dal Consiglio di Amministrazione, ad altri enti pubblici o privati, altre fondazioni italiane o estere, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art.16 – Foro competente

Foro competente è il Tribunale di Bologna.


F.TO: SANDRA SAMOGGIA

F.TO FEDERICO ROSSI NOTAIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO A NORMA DI LEGGE, RILASCIATA IN
CARTA LIBERA, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

BOLOGNA, 7 novembre 2014



[Handwritten signature]

A circular notary seal is stamped over the signature. The seal contains the text "NOTAIO IN BOLOGNA" at the top and "FEDERICO ROSSI" at the bottom. The seal is partially obscured by the signature.

